

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4120 del 10/08/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DISTILLERIE MAZZARI SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI DISTILLERIA CON PRODUZIONE ACIDO TARTARICO IN COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO, VIA GIARDINO, N.6. MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA SAC ARPAE DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE 3535 DEL 26/09/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4317 del 10/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci AGOSTO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **DISTILLERIE MAZZARI SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI DISTILLERIA CON PRODUZIONE ACIDO TARTARICO IN COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO, VIA GIARDINO, N.6. MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA SAC ARPAE DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE 3535 DEL 26/09/2016.**

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con provvedimento n. 2016-3535 del 26/09/2016 a favore della Ditta Distillerie Mazzari SPA per la propria attività di distilleria e produzione acido tartarico sita in Comune di S. Agata Sul Santerno, Via Giardino, n.6;

DATO atto che la Ditta ha presentato allo Sportello Unico per le Imprese dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 12/09/2017, apposita istanza per l'ampliamento di una nuova area da adibire a deposito all'aperto presso il proprio impianto produttivo, con procedimento di variante urbanistica ai sensi dell'art.A-14 bis della L.R. n. 20/2000;

VISTA la Determina di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi in data 15/02/2018 del procedimento avviato ai sensi dell'art, A-14 bis della L.R. n.20/2000;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 03/07/2018 e acquisita dalla SAC ARPAE con PGRA 2018/8912 – Pratica Sinadoc n. 21567/2018 - dalla Ditta **Distillerie Mazzari SPA** (C.F./P.IVA 00454950395), avente sede legale e impianto di distilleria con produzione acido tartarico in Comune di S. Agata Sul Santerno, Via Giardino, n.6, per la modifica non sostanziale dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n. 2016-3535 del 26/09/2016, a seguito dell'ampliamento di una nuova area da adibire a deposito all'aperto, con conseguente modifica della rete fognaria di stabilimento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 5 febbraio 1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

**RICHIAMATO il D.Lgs. 183/2017** (provvedimento attuativo della direttiva 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni di taluni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza), di modifica della Parte V del Dlgs n.152/2006 e smi;

VISTO in particolare l'art. 273 Bis – Medi impianti di combustione – commi 5), 6) e 7) per l'adeguamento dei limiti di emissione di cui alla Parte III del Dlgs 152/2006 e smi;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione, effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica SinaDoc n. **21567/2018**, emerge che:

- la Ditta Distillerie Mazzari SPA ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 03/07/2018 istanza di modifica non sostanziale dell'AUA adottata con provvedimento della SAC n. 3535/2016 del 26/09/2016;
- la modifica non sostanziale dell'AUA sopraccitata, prevede la modifica degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica a seguito dell'ampliamento di una nuova area da adibire a deposito all'aperto presso il proprio impianto produttivo, mantenendo invariati i restanti titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'AUA sopraccitata: autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art.216 del Dlgs 152/2006 e smi);

**DATO ATTO** che per la società interessata, in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011), si è proceduto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 159/2011 in relazione al quale verranno svolti i dovuti controlli previsti dal DPR 445/00;

Per l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas (con potenzialità pari a 2,262 MWe), la Ditta Distillerie Mazzari SPA risulta altresì in possesso dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Ravenna, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, con provvedimento n. 64 del 20/02/2009 e smi.

ACQUISITO nel corso del procedimento amministrativo, il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PGRA 2018/10430 del 08/08/2018);

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Distillerie Mazzari SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di distilleria e produzione acido tartarico, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO** dell'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2016-3535 del 26/09/2016 a favore della Ditta **Distillerie Mazzari SPA** (C.F./P.IVA 00454950395), avente sede legale e impianto di distilleria e produzione acido tartarico in Comune di S. Agata Sul Santerno, Via Giardino, n.6, a seguito dell'ampliamento di una nuova area da adibire a deposito all'aperto, con conseguente modifica della rete fognaria di stabilimento, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA modifica e sostituisce il precedente Allegato A) - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
3. DI DARE altresì atto che vengono riallegati, senza alcuna modifica, i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
  - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura –
    - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera -
    - **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato –
  - È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
  - 4.c) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

**Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

**In merito alle emissioni in atmosfera** di cui all'Allegato B) della presente Determina Dirigenziale, la Ditta è tenuta ad adeguare i limiti di emissione a quanto previsto dalla Parte III del Dlgs n.152/2006 e smi – Parte V, nei tempi e nei modi indicati all'art.273 – Bis - **Medi impianti di combustione** - commi 5), 6) e 7), qualora ne ricorrano le condizioni;

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
  - A seguito del rilascio della presente AUA, per l'esercizio dell'attività il gestore deve provvedere agli eventuali adempimenti inerenti l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA S.p.A. (in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento indicati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

## SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

### Condizioni

- ✓ La Ditta Distillerie Mazzari SPA svolge attività di distilleria e produzione acido tartarico nello stabilimento sito in Comune di S.Agata Sul Santerno, Via Giardino, n.6;
- ✓ Le acque reflue industriali che si generano dall'attività, vengono scaricate nella fognatura mista esistente con trattamento finale al Depuratore di Via Tomba n. 25 a Lugo;
- ✓ La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A. apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere concordato e sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta nel più breve tempo possibile dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera.

**La nuova planimetria della rete fognaria, viene allegata quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.**


### Prescrizioni

- ✓ Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi da: **acque derivanti dall'attività di distillazione e produzione di acido tartarico, e acque meteoriche di dilavamento piazzali;**
- ✓ **Deve essere rispettata la portata massima oraria di scarico di 150 mc/h e quella giornaliera di 36.000 mc/g. Ogni eventuale incremento dovrà essere vincolato ad adeguamento del sistema fognario depurativo;**
- ✓ Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella X** del "Regolamento fognario e di depurazione comunale degli scarichi di acque reflue urbane immessi nelle reti fognarie", ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
  - **5.5<=pH<=10.5**
  - **COD <= 1000 mg/l**
  - **BOD5 <= 500 mg/l**
  - **Azoto ammoniacale <= 150 mg/l**
  - **Azoto nitroso <= 100 mg/l**
  - **Azoto nitrico <= 150 mg/l**
  - **Cloruri <= 3000 mg/l**
  - **Ferro <= 10 mg/l.**
- ✓ In caso di **guasto o avaria** riscontrata sull'impianto di depurazione biologico, l'azienda è obbligata a darne immediata comunicazione telefonica al numero verde del Gestore del SII, e dettagliata comunicazione entro 24 ore tramite fax o PEC ai seguenti Enti: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ARPAE – SAC, ARPAE – Sezione di Ravenna e Gestore del SII. Il periodo di guasto o avaria non potrà perdurare per un periodo superiore a 72 ore, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere adeguatamente motivate, valutate e validate dall'Autorità Competente. La data e l'ora del riavvio dell'impianto, a seguito del ripristino di funzionalità dopo guasto o avaria, dovrà essere comunicato ai suddetti Enti entro 12 ore. All'azienda viene concesso il termine di 24 ore, a partire dall'ora di riavvio dell'impianto, come periodo transitorio necessario per il ritorno dell'impianto alle condizioni di regime. Lo scarico, nei periodi di guasto o avaria e fino al ritorno alle condizioni di regime, dovrà rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella X** del "Regolamento fognario e di depurazione comunale degli scarichi di acque reflue urbane immessi nelle reti fognarie", ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

- **COD <= 2000 mg/l**
  - **BOD5 <= 750 mg/l**
  - **Azoto ammoniacale <= 300 mg/l**
  - **Azoto nitroso <= 200 mg/l**
  - **Azoto nitrico <= 250 mg/l**
- ✓ Le deroghe di cui al punto precedente, sono concesse sulla base di un volume di scarico di **900000 mc/anno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di autorizzazione, la Ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. HERA SPA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
  - ✓ Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali):
    - **impianto di depurazione biologico a fanghi attivi;**
    - **misuratore di portata elettromagnetico** approvato e piombato da HERA, dotato di sistema di controllo da remoto;
    - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
  - ✓ I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
  - ✓ La gestione e manutenzione del campionatore automatico deve essere a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
  - ✓ Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti prodotti in tali operazioni dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IV.
  - ✓ Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
  - ✓ HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
  - ✓ E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
  - ✓ HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
  - ✓ Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
  - ✓ Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

- ✓ I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- ✓ E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
- ✓ I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/2006 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

# Planimetria della rete fognaria



**EMISSIONI IN ATMOSFERA****Condizioni**

La Ditta Distillerie Mazzari SPA svolge, nel sito di Via Giardino, n.6 in Comune di S.Agata Sul Santerno, lavorazione della frutta per ottenere distillati ed alcool neutro, delle fecce di vino per ottenere alcool e tartrato di calcio, e di vino, per ottenere brandy o alcool neutro;

Le emissioni in atmosfera provengono dalle varie fasi di lavorazione: essiccazione tartrato di calcio, movimentazione, fermentazione, insacco acido tartarico, laboratorio e dall'officina (saldatura);

Le emissioni indicate con E4 – Essiccatoio tartrato di calcio – ed Eb- Fermentazione impianto B -, sono dotate di sistemi di abbattimento mediante scrubber, per le emissioni potenzialmente odorigene.

**Limiti****PUNTO DI EMISSIONE E3 - CALDAIA GALLERI**

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza minima	20	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOX	400	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

I limiti indicati sono riferiti al secco e al 3% di ossigeno libero nei fumi.

**PUNTO DI EMISSIONE E4 - ESSICCATOIO TARTRATO DI CALCIO**

Su tale emissione é installato un sistema di abbattimento polveri mediante ciclonefiltro e successivo abbattimento delle sostanze odorigene mediante scrubber alimentato con idonea soluzione acquosa.

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

Per il rispetto di tale limite la Ditta è tenuta a mantenere costantemente in efficienza il sistema di abbattimento installato.

**PUNTO DI EMISSIONE E 5 - ASPIRAZIONE MOVIMENTAZIONE TARTRATO**

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E 6 - ATTACCO ACIDO DEL TARTRATO DI CALCIO**

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche espresse come COT	50	mg/Nmc
--------------------------------------	----	--------

Su tale emissione E6 - Attacco acido del tartrato di calcio - la Ditta ha installato un idoneo dispositivo (Demister ) per la rimozione dell'aerosol acido formatosi durante la fase di lavaggio fumi. La Ditta ha altresì installato un sistema di controllo automatico e di relativa registrazione del pH per la soluzione di lavaggio nonché un sistema di controllo automatico che agisce sulla aspirazione dei vapori nel caso di fermata della pompa di ricircolo della soluzione di lavaggio.

#### **PUNTO DI EMISSIONE E7 - ESSICCATOIO ACIDO TARTARICO**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

#### **PUNTO DI EMISSIONE Eb - FERMENTAZIONE IMPIANTO B**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
-----	----	--------

Sulla emissione Eb è installato un sistema di abbattimento delle sostanze odorigene mediante scrubber alimentato con idonee soluzioni acquose.

#### **PUNTO DI EMISSIONE E8 - ASPIRAZIONE INSACCO ACIDO TARTARICO (F.T.)**

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

#### **PUNTO DI EMISSIONE E9 - SALDATURA**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

#### **PUNTI DI EMISSIONE E10/E11 - ARMADIO STOCCAGGIO SOLVENTI ACIDI (C.A.)**

Portata massima	150	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	2,5	m

#### **PUNTO DI EMISSIONE E12 - CAPPALABORATORIO**

Portata massima	1300	Nmc/h
Altezza minima	2,5	m

### **PUNTO DI EMISSIONE E13 - STUFA DA LABORATORIO**

Portata massima	950	Nmc/h
Altezza minima	2,5	m

Per le emissioni provenienti dal laboratorio, non si indicano limiti specifici in quanto non vengono utilizzate sostanze cancerogene, teratogene e/o mutagene.

### **PUNTO DI EMISSIONE E14 - MAGAZZINI 1 – MOTORE ENDOTERMICO**

Portata massima	4200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	7200	h/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	100	mg/Nmc
NOX	400	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc

### **PUNTO DI EMISSIONE E15 - MAGAZZINI 2 – MOTORE ENDOTERMICO**

Portata massima	4200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	7200	h/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	100	mg/Nmc
NOX	400	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono intesi come valori medi orari e riferiti a un tenore di ossigeno pari al 5%.

### **PUNTO DI EMISSIONE E16 – CALDAIA –**

A seguito della installazione dell'impianto di produzione energia elettrica e termica a biogas, la nuova caldaia che afferirà al punto E16, funzionerà, di norma, a metano. In caso di emergenza o fermata per manutenzione dei motori o di un solo motore, il biogas deve essere inviato alla stessa caldaia.

#### **ASSETTO DI ALIMENTAZIONE SOLO CON METANO – CONDIZIONI NORMALI -**

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	210/220	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOX	400	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

I limiti indicati sono riferiti al secco e al 3% di ossigeno libero nei fumi.

## ASSETTO DI ALIMENTAZIONE CON METANO E BIOGAS

<b>Portata massima</b>	<b>8000</b>	<b>Nmc/h</b>
<b>Altezza minima</b>	<b>10</b>	<b>m</b>
<b>Temperatura</b>	<b>210/220</b>	<b>°C</b>

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

<b>Polveri</b>	<b>30</b>	<b>mg/Nmc</b>
<b>NOX</b>	<b>500</b>	<b>mg/Nmc</b>

### Prescrizioni.

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> )
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m <sup>-3</sup> )
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m <sup>-3</sup> )

	mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati

NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 2. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 3. I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 4.** Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati, **con la esclusione dei punti E10, E11, E12 ed E13 per i quali la Ditta potrà utilizzare una metodologia semplificata.**
- La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:
- i dati rilevati dai pressostati oltre ai consumi di reagenti addizionati alle soluzioni di lavaggio e dei consumi di acqua nonché le manutenzioni che dovranno essere effettuate sul sistema di abbattimento installato sulla emissione E4 – Essiccazione tartrato di calcio - ;
  - le sostituzioni del filtro a carboni attivi installato sull'armadio stoccaggio reagenti, almeno ogni due anni.

## ALLEGATO C)

### RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

#### CONDIZIONI:

- La Ditta è iscritta al **n. 90**, classe 5, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di riciclo/recupero (R3) - nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

<b>Tipologia di rifiuti</b> <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)</i>	<b>Quantitativo massimo ammesso (t/a)</b>	<b>Operazione di recupero</b> <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)</i>
11. 6 Tartaro grezzo 020703	5.000	R3 (punto 11.6.3)

Di subordinare le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui al precedente punto 1 al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti. La Ditta è altresì tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
2. **la Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350.** In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**